CAMERA DEI DEPUTATI N. 1661

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato QUINTIERI

Presentata il 21 ottobre 1959

Provvedimenti per la zona Sublacense

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La zona montuosa meridionale della provincia di Roma denominata Sublacense, oltre al capoluogo da cui trae denominazione, comprende i comuni di Affile, Agosta, Arcinazzo Romano, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gerano, Jenne, Marano Equo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roiate e Vallepietra; la popolazione, in complesso, assomma a circa 32 mila unità.

A differenza del resto della provincia di Roma, la predetta zona è ascritta geologicamente all'era secondaria, la più antica della regione laziale, i cui gruppi montuosi estremi, che la limitano verso l'Appennino, comprendono i monti Ernici e Simbruini, ricadenti amministrativamente nelle provincie dell'Aquila e di Frosinone.

Anche geograficamente la zona Sublacense appartiene al Mezzogiorno d'Italia essendo letteralmente incuneata nelle predette provincie con cui confina a nord, est e sud.

L'andamento demografico offre una prima dimostrazione del grave stato di depressione economica della zona. Dall'esame comparativo dei risultati dei censimenti effettuati dal 1911 in poi, è facile rilevare come il tasso di spopolamento della zona è assai superiore a quello delle limitrofe zone della provincia dell'Aquila (che appartiene alla stessa zona agraria di montagna, la 19ª) ed, in misura infinitamente maggiore, della provincia di Frosinone (zona 3ª dei monti Simbruini ed Ernici). Dal 1911 ad oggi il Sublacense non ha avuto incremento di popolazione ma anzi diminuzione in senso assoluto.

Altro indice di depressione è costituito dal numero dei nuovi vani di abitazione. Nonostante i contributi dello Stato per le gravi distruzioni belliche negli ultimi 7 anni il numero medio delle stanze costruite è rimasto stazionario a 5 unità mentre la media nazionale per i comuni inferiori a 20.000 abitanti, è passata in tale periodo da 14 a 63.

La principale attività economica esercitata nella zona è quella dell'allevamento del bestiame e della pastorizia; tale attività, negli ultimi 7 anni, ha registrato una impressionante contrazione ed il patrimonio zootecnico è diminuito di valore in misura percentualmente altissima.

Altra attività economica di relativa importanza era quella dell'esercizio dei molini mossi con l'acqua dell'Aniene, completamente annientata dall'istituzione di nuovi molini elettrici nei comuni viciniori. Con la generale adozione del gas liquido per uso di cucina e della elettricità per i forni è cessata anche la tradizionale attività economica della produzione della legna da ardere.

Dall'esame dei conti consuntivi comunali della provincia di Roma, si rileva che l'importo medio dell'entrate, nei 112 comuni escluso il capoluogo, è negli anni 1953 e 1954, rispettivamente di milioni 31,5 e 34,5, mentre dei comuni della zona Sublacense è, nei due anni citati, di 10 milioni, pari a meno di un

terzo della media generale mentre la popolazione amministrata è superiore ad un terzo della popolazione media dei comuni della provincia (1968 contro 4530). Se si esaminano le cifre delle spese in rapporto a quello delle entrate negli stessi anni, si rileva che, mentre il disavanzo si è ridotto in media nella provincia da milioni 5,4 a 1,2, nei comuni del Sublacense è aumentato da lire 100.000 a 1.200 mila.

La manodopera resasi disoccupata per la contrazione delle attività produttive, del resto già originariamente poverissime, è stata in parte assorbita dall'emigrazione stabile verso zone meno depresse. Per l'altra parte, la maggiore, è sempre alla disperata ricerca di un lavoro nella provincia di Frosinone e nella città di Roma.

Trattandosi però esclusivamente di braccianti, soltanto una piccola parte trova lavoro saltuario a Roma nell'edilizia, in condizioni di evidente inferiorità rispetto ai lavoratori romani per la clandestinità dell'occupazione, vietata dalla legge contro l'urbanesimo. I magri salari sono poi decurtati dall'importo delle spese di viaggio. Infine, dato che una notevole parte del salario viene spesa a Roma, il locale commercio non ricava apprezzabile movimento dal guadagno dei predetti lavoratori, saltuariamente occupati a Roma,

Deve essere dato atto ai Governi succedutisi dopo la guerra di aver alleviato la situazione attraverso l'effettuazione di lavori pubblici di notevole mole, specialmente nel capoluogo; ma, essendo questi ormai esauriti, la disoccupazione ha subito un nuovo e forte incremento.

Di fronte a tali dati concreti, che dimostrano l'estrema depressione della zona, appare inderogabile l'esigenza di creare uno strumento legislativo che la riporti a condizioni di vita almeno tollerabili.

La comune origine geofisica e storica con il Meridione e l'evidente appartenenza geografica a tale regione sarebbero ragioni più che giustificate per deliberare la estensione alla zona Sublacense di tutti indistintamente le provvidenze per il Mezzogiorno.

Tuttavia, rendendosi conto come una siffatta proposta incontrerebbe difficoltà di indole concorrenziale, il proponente intende limitare le provvidenze a quelle che sono preordinate a consentire l'impiego dei lavoratori disoccupati.

In proposito, trattandosi di lavoratori sforniti di qualificazione, occorre avere la possibilità di usufruire degli strumenti idonei per una vasta opera di qualificazione professionale. All'uopo sembra utile di estendere alla zona Sublacense la disposizione di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1957, n. 634, che consente alla Cassa per il Mezzogiorno di precedere alla costruzione e all'attrezzatura di scuole professionali ed al finanziamento di corsi di qualificazione e specializzazione. Soltanto in tal modo sarà reso possibile l'accesso dei disoccupati della zona alle aziende produttive che sono sorte e vanno sorgendo nell'area in cui opera la Cassa del Mezzogiorno, area che, come si è detto circonda da ogni parte il Sublacense.

In secondo luogo, sempre allo scopo di offrire occupazione *in situ* ai disoccupati, appare indispensabile estendere alla zona le provvidenze per l'artigianato e per l'industria, previste dalla citata legge. In proposito deve essere rilevato che trattasi di onere finanziario assai modesto data la situazione obiettiva in cui dovrà operare il processo di industrializzazione.

Infine, allo scopo si sfruttare le non comuni risorse paesistiche ed archeologiche della zona (rovine del lago artificiale di Nerone, Sacro Speco, Santa Scolastica, Abbazie varie) la proposta di legge prevede l'estensione alla zona delle provvidenze di cui agli articoli 7 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Alla zona montana meridionale della provincia di Roma comprendente il territorio dei comuni di Subiaco, Affile, Agosta, Arcinazzo Romano, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gerano, Jenne, Marano Equo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roiate e Vallepietra sono estese le disposizioni di cui agli articoli 7 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e 4,10, 11 e da 18 a 30 della legge 29 luglio 1957. n. 634.